

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 23 marzo e del 14 novembre 2011
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2011/C 335/07)
(GU C 335 del 16.11.2011, pag. 12)

Rettificata da:

► C1 Rettifica, GU C 348 del 29.11.2011, pag. 18 (2011/C 335/07)



**DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
PARLAMENTO EUROPEO**

del 23 marzo e del 14 novembre 2011

**recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati
al Parlamento europeo**

(2011/C 335/07)

Articolo 1

Le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽¹⁾ sono modificate come segue:

1) All'articolo 22, il paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

«2 *bis*. Qualora un deputato si rechi in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi sia alcuna attività ufficiale del Parlamento europeo, il rimborso delle spese di viaggio complementari è limitato al costo del viaggio, comprese le spese di taxi nei limiti stabiliti dalla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza sull'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei deputati al Parlamento europeo, e alle spese di albergo.»;

2) All'articolo 24, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera:

«b *bis*) su presentazione dei documenti giustificativi, il rimborso delle spese di visto e delle spese connesse.»;

3) L'articolo 29 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Assistenza ai deputati nel corso di viaggi ufficiali»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora nel corso di un viaggio ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettera a), 2 e 2 *bis*, contragga una grave malattia o sia vittima di un incidente ovvero di imprevisti che impediscono il buon andamento del viaggio, il deputato ha diritto all'assistenza del Parlamento. Tale assistenza comprende l'organizzazione del rimpatrio e l'assunzione delle relative spese. Il deputato o, se del caso, il suo rappresentante, può chiedere il rimpatrio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o nel luogo di residenza.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Parlamento si fa carico dei propri obblighi di assistenza attraverso un'assicurazione. I deputati si avvalgono dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni previste nella polizza di assicurazione.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. La polizza di assicurazione copre, *inter alia*, i costi di:

— assistenza in caso di malattia grave, incidente e decesso di un deputato,

⁽¹⁾ Decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

▼B

- assistenza e rientro anticipato in caso di calamità naturale, gravi disordini dell'ordine pubblico, malattia grave, incidente o decesso di un componente della famiglia del deputato,
- assistenza logistica e amministrativa in caso di smarrimento o furto di documenti,
- assistenza in caso di procedimento giudiziario,
- assicurazione integrativa vita e invalidità (saldo rimanente).»;

4) All'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Al fine di coprire le spese relative alla cessazione del contratto di lavoro che non possono essere rimborsate a norma dei paragrafi da 1 a 4, il deputato può incaricare il suo terzo erogatore di accantonare fondi dall'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, e di riportare tali fondi agli esercizi finanziari successivi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il deputato attesta, tramite idonea documentazione scritta che, al di fuori del Parlamento europeo e senza la partecipazione di Membri del Parlamento europeo, vige nel settore a cui il contratto di lavoro si riferisce una prassi consolidata in base alla quale vengono versate indennità di licenziamento di importo superiore al minimo legale;
- b) gli importi a titolo di indennità di licenziamento corrispondenti alla prassi di cui alla precedente lettera a) sono stati concordati nel contratto di lavoro dell'assistente locale. Gli importi concordati non possono in alcun caso superare l'importo di una mensilità per ogni anno di impiego;
- c) ►C1 gli importi accantonati sono dichiarati per ciascun dipendente durante la procedura di regolarizzazione annuale in conformità dell'articolo 39. Il terzo erogatore apre un conto bancario separato per tali fondi e fornisce ogni anno un estratto conto ai fini della regolarizzazione. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, il terzo erogatore può accantonare solamente gli importi corrispondenti ai periodi di lavoro dall'inizio della legislatura in corso fino al termine dell'esercizio finanziario in questione o, se il contratto giunge a termine durante tale esercizio, fino al termine del contratto. Gli interessi maturati sugli importi accantonati sono dichiarati al momento della procedura di regolarizzazione annuale. Eventuali eccedenze o importi non utilizzati sono restituiti al Parlamento su base annuale e al termine del contratto di lavoro in questione. ◄».

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. La presente decisione si applica a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione delle disposizioni seguenti:

- a) articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) articolo 1, punto 4, che si applica a decorrere dal 14 luglio 2009.